

Pubblicato il

**REG.PROV.COLL.**

**REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale del , proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- del decreto n. 6656 del 29 novembre 2011, recante il rigetto dell'istanza tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha causato il decesso del Primo Maresciallo P.F.;

- di tutti gli atti presupposti, collegati o connessi, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica n. 739/2011 del 5 luglio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Parte ricorrente è la vedova del Lgt. dell'Aeronautica Militare P.F., deceduto il 3.11.2009.

P.F. ha partecipato alla missione internazionale di pace in Kosovo dal 11.10.2000 al 22.12.2000 presso il 2° ROA Pristina, in qualità di addetto ai materiali speciali aeronautici e nell'ottobre del 2009 gli è stato riscontrato "-OMISSIS-"; infermità che ne ha causato il decesso.

In data 22.03.2010 la ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha colpito il marito, asserendo che l'attività lavorativa svolta nella suddetta missione all'estero era stata elemento causale o, quantomeno, concausale dell'insorgenza della patologia. Lo stesso avrebbe, infatti, operato spesso in condizioni di stress, in ambienti altamente contaminati dalla dispersione di nanoparticelle di metalli pesanti a causa dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e di ordigni bellici pesanti e in

condizioni igieniche e climatiche assai precarie e sarebbe stato sottoposto a un numero elevato di vaccinazioni.

In data 31.05.2010 la C.M.O. del C.M.M.L. di Roma, con il Verbale Mod. A80513004, stilava il giudizio diagnostico di "-OMISSIS-" e ascriveva l'infermità alla 1^ Categoria della Tabella A.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere nr. 739/2011 del 05.07.2011 ha valutato che l'infermità che ha condotto al decesso il Lgt. P.F. non potesse essere giudicata dipendente da causa di servizio poiché "nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni esso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico".

Il Ministero della Difesa ha emesso il Decreto nr. 6556/N - Posizione 652326/B di rigetto della suindicata domanda presentata dalla ricorrente.

La medesima parte ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento e tutti gli atti presupposti, collegati o connessi, compreso il parere del Comitato di Verifica n. 739/2011 del 5 luglio 2011, sostenendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

I) Illegittimità per violazione dell'art. 10/bis della L. 07.08.1990 n. 241, violazione del principio del giusto procedimento, difetto d'istruttoria.

Lamenta in sostanza parte ricorrente l'assenza del contraddittorio procedimentale e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

II) Illegittimità per violazione ed omessa valutazione e/o applicazione del D.P.R. n. 90/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto e insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione degli atti impugnati, incongruità ed inattendibilità.

Parte ricorrente rileva l'erroneità sostanziale del provvedimento di rigetto in quanto la patologia è riconducibile sotto il profilo causale al servizio svolto dal militare negli scenari di missione internazionale di pace suindicati (in particolare quelli della ex Jugoslavia), in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti, nelle quali il medesimo militare ha dovuto operare senza alcun specifico mezzo di protezione, come tute, mascherine e guanti. In particolare, lo stesso avrebbe operato in siti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate fra le quali, quelle con utilizzo di uranio impoverito.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Quanto alla censura di violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, l'Amministrazione rileva che ricorre il presupposto dell'applicabilità previste dall'art. 21- octies della legge 241/90, atteso che il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio è vincolante per l'Amministrazione la quale non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.

Quanto al profilo sostanziale, l'Amministrazione sostiene la correttezza del giudizio di non dipendenza da causa di servizio, rilevando che i giudizi medico-legali, recepiti nella determinazione oggetto del giudizio, costituiscono valutazioni di ordine tecnico, che - salve le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, non ricorrenti, come vedremo successivamente, nel caso di specie - restano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Inoltre, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nella nuova configurazione procedimentale di cui al D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, assume la fisionomia di una valutazione tecnica e le specifiche competenze di detto organo non appaiono in nessun modo surrogabili, in virtù di una funzione allo stesso tassativamente e vincolativamente attribuita dalla citata norma e che il parere

emesso dal medesimo assume la fisionomia di una valutazione tecnica, da esprimere nei termini e nei modi specialmente previsti dal decreto stesso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 9524/2017, ha chiesto all'Amministrazione chiarimenti sulla vicenda in esame, "con particolare attenzione:

- a compiti, funzioni e modalità operative seguite dal Primo Maresciallo in relazione al servizio connesso alla missione internazionale in Kosovo, con specifico riguardo ad eventuali condizioni implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che potrebbero aver esposto lo stesso a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

- alle misure cautelative adottate nell'area interessata, e dunque nei confronti del militare, come richieste dall'eventuale normativa di riferimento, o comunque suggerite dalle conoscenze sperimentali, o tecniche, circa i rischi incombenti e lesivi dell'integrità psicofisica dei militari in determinate missioni internazionali, o nell'uso di munizioni e sostanze esplosive da parte degli stessi;

- a eventuali deduzioni alle contrarie argomentazioni prospettate dalla parte, e giudicate utili ai fini della definizione della presente controversia, con particolare riferimento alla presenza o meno, nei precedenti di servizio del militare, di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, e alla significatività, sotto il profilo eziologico, del rinvenimento di numerosi corpi estranei in prevalenza di natura metallica e detriti, costituiti da nanoparticelle agglomerate, nel campione istologico, prelevato dal militare ed esaminato in sede di perizia di parte".

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 4427/2018, ha successivamente disposto verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte, la sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia che ha colpito il

militare e il servizio svolto nell'area balcanica, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d'Appello presso l'Aeronautica Militare, con sede in Roma.

La relazione di verifica è stata depositata il 10.12.2018 e si è espressa in senso contrario alla sussistenza della causa di servizio, per l'impossibilità di individuare un nesso causale tra la patologia insorta e il servizio prestato

Parte ricorrente, ha contestato le risultanze della verifica, anche con note critiche del consulente di parte e ha riportato i risultati di un esame di spettrometria di massa sui campioni biotici del decuis, mettendo a confronto i risultati delle analisi condotte su campione ematico dello stesso decuis con quelle risultanti dalle indagini di BioMonitoraggio (BM) effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità nell'arco di tempo compreso tra il 1990 e 2009 (rapporto ISTISAN 10/22) su vasto campione di popolazione italiana.

La medesima parte ricorrente ha depositato in giudizio la sentenza Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro n. 3314/2020 che ha accolto il ricorso proposto dal medesimo ricorrente, riconoscendo che la patologia in questione è riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e il diritto della medesima ricorrente alla speciale elargizione di cui all'art.4 della legge n. 302/90, allo speciale assegno vitalizio di cui all'art.5, co.3, della legge n. 206/2004, pari a €. 1.033,00 mensili perequabili e all'assegno vitalizio ex art.2 legge n. 407/98. Ha depositato in giudizio anche gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nello stesso giudizio.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 8293/2020, ha richiesto chiarimenti all'organo di verificatore incaricato “ in ordine alla correttezza e attualità delle conclusioni raggiunte in sede di verifica, alla luce degli ulteriori esami effettuati e, in particolare, dell'esame condotto mediante spettrometria di massa condotto dal Prof. MEDANA dell'Università di Torino (con relativa Relazione illustrativa a firma della Dott.ssa Rita CELLI), della sentenza n. 3314/2020 del Tribunale di

Roma – Sezione Terza Lavoro, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'integrazione alla medesima consulenza intervenuta in quella sede di giudizio civile, nonché delle memorie sulle risultanze della verifica e delle osservazioni del perito di parte ricorrente depositate nel presente giudizio”.

Il verificatore ha depositato i richiesti chiarimenti, in data 6.11.2020, ribadendo le conclusioni precedentemente raggiunte, ed evidenziando il limitato periodo di tempo in cui il decuius ha operato nel territorio kosovaro e la scarsa probabilità di interazione con uranio o metalli pesanti, così come l'inesistenza di certezza delle evidenze scientifiche di danni chimici da uranio su organi bersaglio umani.

All'udienza del 29.4.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

- 1) Il ricorso si palesa fondato.
- 2) Il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento della causa di servizio per la patologia “-OMISSIS-)”, che ha causato il decesso del militare nel novembre 2009, è stato motivato, come indicato nella parte in fatto, con il riferimento al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere n. 739/2011 del 05.07.2011, secondo cui “nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”.

In sostanza, secondo l'Amministrazione, dal foglio matricolare e dai rapporti informativi, non sarebbero emerse circostanze straordinarie e fatti tali da poter aver esposto il militare a maggiori rischi e fatiche, in considerazione del breve periodo di servizio prestato nell'operazione Joint Guardian (due mesi), non caratterizzato da mansioni operative, nonché delle risultanze della scienza medica, secondo cui i danni da esposizione a uranio impoverito possono solo derivare dalla presenza del soggetto, nell'immediatezza dell'esplosione di ordigni bellici, in territori infestati da azioni di guerra.

Tale motivazione, fortemente contestata da parte ricorrente, è stata invece condivisa dalle risultanze della verifica, depositata il 10.12.2018, che ha concluso nel senso che, pur nell'ambito di una criteriologia "del più probabile che non", non v'è possibilità di individuare una causalità diretta o concausa efficiente e determinante soddisfacente il nesso tra attività lavorativa svolta e patologia insorta e ribadita all'esito dei chiarimenti richiesti al medesimo organo verificatore che, con nota depositata il 6.11.2020 - confutando i dati statistici invocati dal ricorrente sull'incidenza di tali patologie su soggetti impiegati in missioni in Kosovo e indicando come le nanoparticelle siano largamente presenti nell'atmosfera degli ambienti di vita e di lavoro e rispetto alla presenza delle quali non è stato dimostrato il fattore causale o concausale - ha ribadito le conclusioni raggiunte rilevando che "il de cuius ha operato in T.O. kosovaro per un periodo limitato di tempo in cui, elementi caratterizzativi di vita lavorativa, quotidiana basale ed ambientale escludono una rilevante probabilità di interazione con uranio e/o metalli pesanti, anche nelle loro forme composite e micronizzate. Nella denegata ipotesi tale contatto vi sia stato (prescindendo dalle caratteristiche crono-temporo-modali e di concentrazione), evidenze scientifiche ampiamente esaustive danno certezza di danni chimici da uranio su organi bersaglio umani (reni e polmoni — non rilevati autopticamente), meno stringenti su quelli fisici e men che meno su quelli chimici e fisici delle N.P.".

Il Collegio, pur a fonte di tali elementi certamente degni di considerazione ritiene, tuttavia, di dover dissentire dalle conclusioni dell'organo verificatore, ritenendo non corretta la valutazione posta a base del provvedimento, che si palesa illegittimo, per carenza di motivazione ed istruttoria, valorizzando altri elementi emersi nel corso del giudizio, che peraltro trovano conforto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 3314/2020, che ha riconosciuto il nesso di causalità tra il servizio e la patologia contratta, e nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in tale

giudizio, che viene in questa sede assunta quale elemento di prova la cui valenza è lasciata al libero convincimento del giudice.

Più nello specifico, in punto di fatto il Collegio rileva come sia indubitabile e non contestato che il de cuius, tra l'ottobre e il dicembre del 2000, ha partecipato alla missione internazionale di pace in Kosovo, quale addetto ai materiali speciali aeronautici, operando in zone già erano state oggetto di teatro bellico, nell'ambito di un conflitto nel quale è stato fatto l'utilizzo anche di proiettili con uranio impoverito e, comunque, inquinate da esalazioni e residui tossici.

Lo stesso ha operato in assenza di specifici mezzi di protezione, quali mascherine, tute o guanti, e allo stesso sono state somministrate diverse vaccinazioni nell'arco di un breve periodo.

In punto di diritto, il Collegio rileva come in casi del genere, la giurisprudenza ha a più riprese evidenziato che, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante, è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 19 marzo 2021, n. 421; T.A.R. Puglia, Lecce, 17 maggio 2018, n. 816; T.A.R. Puglia, Bari, 20 settembre 2018, n. 1226; TAR Piemonte, I, 6.6.2018, n. 710; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 16.3.2017, n. 169; T.A.R. Lazio, I, 1.2.2016, n. 1364; TAR F.V.G. I, 12.3.2018, n. 63; TAR Bolzano, I, 8.2.2017, n. 55).

E invero, l'Amministrazione nell'accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio è gravata da un onere d'istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d'attività.

Nei casi delicati qual è quello in esame, all'interessato basta dimostrare l'insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della –patologia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, l'Amministrazione procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell'attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza, o meno, della malattia denunciata (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; Sez. IV, n. 837/2016).

Parte ricorrente ha fornito, nel corso di causa, i dati rilevanti sulla vicenda de qua (assenza di specifiche protezioni individuali, territorio caratterizzato da elevato fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; massicce vaccinazioni).

Nel caso di specie le risultanze dell'istruttoria hanno dato esiti in parte contraddittori, in quanto l'espletata verifica, anche seguito dei chiarimenti resi, ha escluso il nesso causale tra l'attività di servizio e la patologia che ha portato alla morte il militare, ma, in senso opposto, parte ricorrente ha prodotto, oltre che un'accurata relazione medica di parte, degli esami che hanno attestato la presenza di particelle metalliche nei tessuti del decuius, nonché ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro n. 3314/2020 che, in relazione al giudizio per il riconoscimento dello “status” di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere - in quanto colpito da patologia riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art.1, co.564, legge n. 266/2005, artt. 1 e 6 del DPR 243/2006; ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603

e 1907 del D.lgs n.66/2010 - intercorso tra le stesse parti, ha affermato la derivazione da causa di servizio della patologia in esame, allegando anche la conforme C.T.U. espletata nel corso del medesimo giudizio.

Alla luce di tali risultanze il Collegio ritiene di non dover condividere le conclusioni del verificatore che in due elaborati ha sostenuto: la mancata sussistenza della causa di servizio sulla base della brevità del soggiorno del militare in Kosovo e sulla distanza relativa del luogo in cui ha operato il ricorrente e le zone più soggette a bombardamenti con proiettili all'uranio impoverito, l'assenza di valenza causale dall'effettuazione di numerosi vaccini, ma soprattutto l'inesistenza di evidenze scientifiche che dimostrino il nesso causale tra la permanenza in tali luoghi, l'esposizione ai supposti agenti cancerogeni e l'insorgenza della malattia e ciò anche nell'ottica del noto criterio "del più probabile che non". Ciò in base a diversi studi statistici che dimostrerebbero come la permanenza in Kosovo non aumenterebbe percentualmente il rischio di incidenza di patologie simili a quelle che hanno affetto il decuius, citando nella relazione di verifica, letteratura scientifica sull'argomento, tra cui degli studi dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa del 2016 e, nei successivi chiarimenti, ad esempio, uno studio dello Swedish National Board of Health and Welfare del 2003, uno studio del 2013 sull'incidenza di tumori rispetto a un numero rilevante di soldati olandesi schierati nei Balcani, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 sul "Monitoraggio biologico di militari e civili in zone contaminate da uranio impoverito".

La riscontrata presenza di particelle di metalli pesanti nei tessuti del de cuius viene spiegata dal verificatore con la presenza delle stesse nell'atmosfera degli ambienti di vita e lavoro e, quindi, non assumerebbe valore di prova in senso causale, potendosi tale presenza considerarsi condizione di normalità e non come biomarcatore di tossicità.

La disamina del verificatore è stata effettuata, in sede di chiarimenti, anche alla luce delle note di replica del ricorrente alla verifica e dell'indicata a sentenza del giudice ordinario e la C.T.U. espletata in quel giudizio.

3) Il Collegio, pur riconoscendo la pregevolezza dell'operato svolto dal verificatore, non può dividerne gli esiti finali.

Le circostanze espresse in sede di verifica non paiono idonee al Collegio a consentire di ritenere esclusa l'esposizione del militare agli agenti inquinanti. Ciò in considerazione delle risultanze contrarie, peraltro confermate da numerosi precedenti giurisprudenziali su casi simili (ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17-05-2018, n. 816; Cons. Stato Sez. IV, 26-02-2021, n. 1661; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 28-01-2021, n. 156), rispetto alla possibile valenza causale sulla patologia della frequentazione da parte di militari inviati in missione di luoghi oggetto di bombardamenti con proiettili con uranio impoverito (es. secondo T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 19-03-2021, n. 421: *“è altresì notoria la circostanza che i territori balcanici sono stati oggetto di bombardamenti con ordigni all'uranio impoverito, cosa che ha prodotto un notevole inquinamento ambientale, caratterizzato dalla presenza di agenti cancerogeni, cui si sono trovati inconsapevolmente esposti i militari italiani ivi inviati in missione, i quali, anche a distanza di tempo dal compimento della missione, hanno sviluppato patologie tumorali”*; secondo T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 31-03-2021, n. 102 *“gli specifici precedenti di servizio del ricorrente in aree di guerra, ove maggiore appare il rischio di esposizione a sostanze potenzialmente cancerogene (specie in contesti, quali il Kosovo e l'Iraq, nei quali è provato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito), siano circostanze idonee ad integrare quantomeno un principio di prova del nesso eziologico”*). Ciò in base a studi e rilevazione statistiche che, per quanto controversi e controvertibili da diverse fonti in senso contrario, non possono essere obnubilate, ma solo messe in dubbio.

E' certo, infatti, che il decuius si è trovato a operare in zone del Kosovo interessate dal fenomeno dell'utilizzo di proiettili con uranio impoverito e le risultanze della verifica sono tali da escludere in toto tale circostanza.

In tal senso, le circostanze globalmente indicate nella verifica non sono, infatti, idonee a superare la "soglia" della dimostrazione che la patologia è dipesa da altri fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. In sostanza, a parere del Collegio le risultanze della verifica, visti anche gli elementi ex adverso forniti dal ricorrente, possono mettere in dubbio la sicura derivazione scientifica della patologia da causa di servizio, ma non la sua derivazione dalla stessa in termini probabilistici. In altre parole, la verifica può ingenerare il dubbio ma non dare certezza dell'esclusione dell'elemento causale.

A fronte di tali risultanze, infatti, parte ricorrente ha portato il contenuto di altri studi e documenti, quali la cosiddetta Relazione Eglin frutto di una ricerca effettuata tra l'ottobre 1977 e l'ottobre 1978, il rapporto del 1979 dell'US Army Mobility Equipment Research, il rapporto del 2001 della cosiddetta Commissione Mandelli, la relazione finale n. XXII-bis della IV Commissione parlamentare di indagine sull'uranio impoverito e altre fonti citate nella relazione medica di parte e nelle note critiche alla relazione del verificatore redatte dal perito di parte (Dott.ssa Rita Celli).

Parte ricorrente ha anche indicato, ragionevolmente, come i dati statistici riportati sull'incidenza della permanenza sui teatri operativi nelle missioni peace-keeping, ai fini di tali patologie, su militari statunitensi, danesi e inglesi, che avevano in dotazione e impiegavano sistemi di protezione individuale, ma non su militari italiani che hanno operato privi di tali dispositivi.

Sempre in tal senso depone la più volte citata sentenza del 15.06.2020, n. 33314 del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro, che ha riportato gli esiti della C.T.U.

medico-legale, nella forma depositata il 15/10/2019, e ha giudicato che la patologia che ha portato al decesso il 3/11/2009 il militare in questione (metastasi multiple da carcinoma iniziale in sito non identificabile) possa essere ricondotta probabilisticamente all'esposizione ad inalazione di nanoparticelle residue dall'esplosione di proiettili carichi con uranio impoverito, verificatasi nel periodo di missione in Pristina in Kosovo dal 11/10/2000 al 21/12/2000 (e ciò malgrado il periodo di esposizione relativamente breve, l'impiego in compiti amministrativi e l'epoca relativamente risalente in cui la zona era stata investita di bombardamenti con proiettili siffatti, essendo dimostrato che le nanoparticelle rimangono disperse nell'ambiente). Ciò specie se si tiene conto della riscontrata presenza di materiali pesanti nel sistema adenolinfatico del decuis. Nell'esame istologico del cervello del decuis, infatti sono state rinvenute tracce anomale di particelle metalliche non biodegradabili né biocompatibili, parte delle quali (titanio, tungsteno) si formano solo a temperature assai elevate, quali quelle prodotte dalla combustione dei proiettili di uranio impoverito.

A quest'ultimo riguardo, il ricorrente ha depositato in giudizio le risultanze di un esame sui campioni bioptici del decuis, mediante spettrometria di massa, condotto dal Prof. MEDANA dell'Università di Torino che ha messo a confronto i risultati delle analisi condotte su campione ematico dello stesso decuis con quelle risultanti dalle indagini di BioMonitoraggio (BM) effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità nell'arco di tempo compreso tra il 1990 e 2009 (rapporto ISTISAN 10/22) su un vasto campione di popolazione italiana, dal quale sono emersi valori al di fuori del range atteso per un soggetto di nazionalità italiana, attestando che, all'interno dell'organismo del militare, erano presenti metalli pesanti in quantità considerevolmente superiore al "normale", spiegabili, secondo parte ricorrente, solo con l'elevatissima concentrazione di specifici metalli tossici nell'ambiente fortemente inquinato dei Paesi balcanici, generati dall'azione dei proiettili i cui

penetratori contenevano DU. Tale presenza, per quanto spiegata in termini di normalità nella verifica, costituisce, a parere del Collegio, un indice considerabile nel senso della causalità.

D'altra parte la correlazione tra la patologia tumorale e l'esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del "rischio specifico" legato all'impiego nei teatri operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto tali tipi di patologie a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007).

Secondo giurisprudenza, infatti, in materia di rischi da esposizione a proiettili a uranio impoverito, il riconoscimento dell'indennità conseguente alla causa di servizio non richiede la dimostrazione certa del nesso causale, operando un criterio di probabilità alla cui stregua il verificarsi dell'evento dannoso costituisce elemento sufficiente a determinare il diritto, per la vittima della patologia, all'indennità, qualora l'Amministrazione non sia in grado di escludere, con specifica, puntuale e convincente motivazione, il nesso di causalità. In materia di rischi da esposizione a proiettili a uranio impoverito, nell'accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio, la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d'istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d'attività (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 06/06/2018, n. 710).

Ancora secondo giurisprudenza, in tema di controversie aventi ad oggetto il diniego del riconoscimento della causa di servizio per l'insorgenza di patologie tumorali correlate all'esposizione a nanoparticelle sprigionatesi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici arricchiti con uranio impoverito, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17/05/2018, n. 816).

Quanto alla presenza dell'organismo del *decuius* di corpi estranei di natura metallica d'altra parte la giurisprudenza ha ragionevolmente riconosciuto che "la presenza di una quantità veramente importante di corpi estranei", costituiti da "detriti prevalentemente metallici" di forma sferica, "chimicamente tossici e non biodegradabili", evidentemente di origine non fisiologica, può aver innestato reazioni biologiche poi confluite nella patologia (Consiglio di Stato, Sez. 4, 30 novembre 2020, n. 7560).

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Si reputa congruo liquidare le spese di verificaione in euro 500,00, comprensivo di ogni compenso, onorario e spesa, come da nota allegata dal medesimo verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida nella misura di Euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti, e al pagamento delle spese di verificaione.

Liquida le spese di verificaione in euro 500,00, comprensivo di ogni compenso, onorario e spesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno , con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, comma 17 del D. L. 31.12.2020 n. 183, convertito in legge n.21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.